



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 112

DATA 19/03/2018

**DETERMINAZIONE**                      **N° 69**                      **DEL 19/03/2018**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( )    NO ( )

**OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE - CIG: 7304392EF3 -  
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE REG. GENERALE N° 62  
DEL 20/02/2018 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

F.to:CATALIN Geom. Sara

19/03/2018

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TO*</p> <p>Lì, _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 26-mar-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. <u>  283  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 26-mar-2018</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 26-mar-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE - CIG: 7304392EF3 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE REG. GENERALE N° 62 DEL 20/02/2018 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di MARZO il giorno DICIANNOVE nel proprio ufficio,

#### **Il Responsabile del Servizio Tecnico – in qualità di RUP**

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018- approvazione" con cui si è approvato in via provvisoria il PEG 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018- approvazione" con cui si è approvato in via provvisoria il PEG 2018;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 126 del 27/11/2017 vennero approvati gli atti relativi al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione marciapiedi stradale Torre Pellice per un importo complessivo dei lavori di euro 125.070,88 oltre IVA nelle misure di legge;
- Con determinazione dell'Ufficio tecnico n° 325 del 07/12/2017 si è disposto di procedere, previa indagine di mercato, all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2., Lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016;
- Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è proceduto all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 mediante preventiva indagine di mercato e apposito avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- Che a seguito dell'avviso predetto, hanno manifestato interesse alla procedura di affidamento in discorso n° 92 imprese e si è provveduto pertanto all'individuazione dei candidati da invitare alla procedura di gara mediante sorteggio;
- In data 07/12/2017 con lettera di invito prot. 13640 si provvedeva ad invitare i concorrenti selezionati assegnando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 20/12/2017 ore 14:00;

- Entro il termine stabilito sono pervenute n. 5 offerte;
- In data 20/12/2017 hanno preso avvio le operazioni di gara e di verifica della documentazione amministrativa come da relativo verbale dal quale risulta che le 5 offerte presentate sono state tutte ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche;
- Nella medesima seduta del 20/12/2017 la commissione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, ha provveduto al sorteggio del metodo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia individuando la lettera d) di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs n° 50/2016;
- Successivamente la commissione ha provveduto all'apertura delle buste economiche e, quindi, alla ricognizione dei ribassi pervenuti, di seguito riepilogati:

	<b>Impresa</b>	<b>Ribasso</b>
1.	GEOVERDE SYSTEM srl	28,750 %
2.	BALMA BUILDING srl	20,000%
3.	BAUDINO COSTRUZIONI srl	24,779%
4.	COSTRADE srl	16,880%
5.	TRIPOLI G. IMPRESA EDILE	17,350%

- In applicazione del metodo di calcolo sorteggiato, la commissione ha provveduto al calcolo della soglia di anomalia;
- Che, al contempo, la commissione ha provveduto altresì all'esclusione automatica delle offerte sopra la soglia di anomalia, e all'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori in oggetto all'impresa BALMA BUILDING srl, con un ribasso pari al 20,000%;
- che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara" la determinazione dell'U.T. n° 343 del 28/12/2017 di aggiudicazione provvisoria e relativo "avviso di aggiudicazione provvisoria";
- con determinazione reg. generale n° 62 del 20/02/2018 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'impresa BALMA BUILDING srl e che in data 20/02/2018 è stata data comunicazione a tutte le ditte;

Dato atto che:

- a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e della pubblicazione della summenzionata determina, alla stazione appaltante è pervenuta nota da parte dell'impresa GEOVERDE SYSTEM srl – prot. 2289 del 06/03/2018 – con la quale l'impresa, risultata esclusa automaticamente a seguito del calcolo della soglia di anomalia, ha contestato l'esito della procedura di aggiudicazione, evidenziando che, nella lettera di invito, al punto XV, veniva indicato che *"non troverà applicazione il procedimento di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi"*; inoltre evidenziava che è stato violato il disposto dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, il quale dispone che *"per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 2. **Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci**"*;
- con tale nota veniva altresì richiesto di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'Impresa BALMA BUILDING srl e all'adozione dei conseguenti atti in autotutela;

Considerato che:

- la lettera d'invito al punto XV prevedeva: *"non troverà applicazione il procedimento di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi"*;
- l'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 e smi prevede effettivamente che la facoltà di procedere all'esclusione automatica, ancorché espressamente prevista dalla lettere di invito, non possa essere esercitata quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;
- nel caso di specie, le offerte ammesse risultano essere pari a cinque, onde quella presentata dall'Impresa GEOVERDE SYSTEM srl non avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa dalla gara;

Constatato che:

- dal riesame in autotutela si è ravvisata l'erronea applicazione, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, del metodo dell'esclusione automatica, in quanto in assenza delle condizioni previste dall'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 (secondo il quale tale facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse in gara sia inferiore a dieci) e smi e secondo quanto indicato al punto XV della lettera di invito si è erroneamente proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- con prot. 2498 del 12/03/2018 il Comune comunicava ai concorrenti l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del marciapiedi stradale Torre Pellice;

Considerato che il D.lgs 50/2016, art. 32 – comma 8, prevede l'esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge;

Atteso l'art. 21-octies della L. 241/1990 e smi - annullabilità del provvedimento – ed in particolare il comma 1. prevede che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge...”

Ribadito che un procedimento amministrativo risulta essere illegittimo e quindi non sanabile quando viene adottato in violazione di legge o quando sia viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

Richiamato inoltre l'art. 21-nonies – annullamento d'ufficio – ed in particolare il comma 1. il quale prevede che “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, escludi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici...”

Dato atto che si ravvisa la necessità di procedere con l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in quanto la stessa è stata determinata in violazione all'art. 97 comma 8, del D.lgs 50/2016;

Tenuto conto dell'interesse pubblico di favorire una reale concorrenza tra i partecipanti della gara ed una aggiudicazione, come previsto dalla norma, al massimo ribasso con verifica di congruità con conseguente risparmio per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che dall'adozione della determina di aggiudicazione definitiva non sono trascorsi più di diciotto mesi;

Valutata l'inopportunità del provvedimento di aggiudicazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e dei vari interessi coinvolti dall'atto stesso;

Richiamata la nota prot. 2498 del 12/03/2018 con la quale è stato dato l'avvio del procedimento ai concorrenti;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che, aggiudicando l'appalto alla BALMA BUILDING srl, collocandosi al 3° posto della graduatoria, senza rispettare il procedimento prescritto dalla normativa del codice degli appalti e richiamato anche dalla *lex specialis* di gara, la stazione appaltante ha violato il principio di correttezza del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, di cui all' art. 30 del Codice, nonché i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Cost;

Ritenuto che:

- sussiste la necessità di salvaguardare il pubblico interesse e che l'affidamento dei contratti pubblici si svolga secondo il principio di correttezza e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento;
- ricorrano tutti i presupposti dell'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n° 241 e smi;

Ritenuto necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria, volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, addivenire alla revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto;

#### DETERMINA

1. di procedere all'annullamento, in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e smi, della determina reg. generale n° 62 del 20/02/2018, recante l'aggiudicatario dell'appalto in favore dell'Impresa BALMA BUILDING srl e di tutti gli atti conseguenti eventualmente assunti nelle more;
2. di procedere a rinviare al Presidente della commissione di gara il verbale del 20/12/2017, affinché lo valuti per quanto esposto in premessa, in relazione al presunto vizio di legittimità relativa alla corretta applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.lgs e capitolo XV della lettera di invito;
3. di disporre, previa ricostruzione e riconvocazione del seggio di gara, la rinnovazione delle operazioni in vista della definitiva aggiudicazione dell'appalto, la quale sarà oggetto di successivo atto di determinazione dell'Ufficio Tecnico;
4. di dare comunicazione alle ditte concorrenti del presente atto di revoca del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo on line di questa Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 c.1. del D.lgs 50/2016

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.TOCATALIN** Geom. Sara